

N. 159. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 28
che costituisce in ente morale la donazione fatta dal colonnello conte Giuseppe Malvezzi de' Medici in favore del reggimento cavalleggeri Umberto I (23°), e ne approva lo statuto organico. — (Segretariato generale). — 23 febbraio 1913. 413

VITTORIO EMANUELE III, RO. RO., RE D'ITALIA.

Visto il legato di lire 10.000, istituito dal colonnello conte Giuseppe Malvezzi de' Medici marchese di Castelguelfo con testamento olografo 7 agosto 1905 in atti presso il R. notaio in Bologna dott. Alfredo Calandrelli, affinché le rendite annuali siano erogate nella concessione di un premio ad un soldato del reggimento cavalleggeri Umberto I (23°), che durante il servizio effettivo prestato nello stesso reggimento abbia compiuto un atto di coraggio;

414

CIRCOLARE 159

Vista la legge 17 luglio 1890 n. 6972 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 e il R. decreto 26 giugno 1864 n. 1817 contenente disposizioni per l'esecuzione della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il legato istituito dal colonnello conte Giuseppe Malvezzi de' Medici marchese di Castelguelfo, affinché ne sia erogata la rendita nella concessione di un premio ad un soldato del reggimento cavalleggeri Umberto I che durante il servizio prestato nello stesso reggimento abbia compiuto un atto di coraggio, è costituito in ente morale.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico della detta fondazione, formato di 9 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1913.

VITTORIO EMANUELE

P. SPINGARDI

Statuto organico della fondazione
« Giuseppe Malvezzi de' Medici »

Art. 1.

Avrà il nome di « Fondazione Giuseppe Malvezzi de' Medici » il legato disposto dal colonnello conte Giuseppe Malvezzi de' Medici marchese di Castelguelfo, con testamento olografo 7 agosto 1905 depositato addì 30 dicembre 1911 in atti dal notaio dott. Alfredo Calandrelli di Bologna, affinché ne sia erogata la rendita nella concessione annuale di un premio

... un soldato del reggimento cavalleggeri Umberto I (23°) che durante il servizio effettivo prestato nello stesso reggimento abbia compiuto un atto di coraggio.

Art. 2.

L'attività dell'ente è costituita dal capitale di lire diecimila (L. 10.000), investito in una cartella di rendita 3,50 % intestata alla « Fondazione Giuseppe Malvezzi de' Medici » e depositata presso il comando del reggimento cavalleggeri Umberto I (23°).

Art. 3.

L'amministrazione dell'ente è affidata al comandante del reggimento predetto.

Art. 4.

La rendita annuale della fondazione sarà dovuta a un soldato del reggimento cavalleggeri Umberto I (23°), scelto in ordine di preferenza fra quelli che durante il servizio effettivo prestato nel reggimento stesso siano venuti a trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- a) abbiano conseguito la medaglia al valor militare o al valor di marina;
- b) abbiano conseguito la medaglia al valor civile;
- c) abbiano ottenuto l'encómio solenne per un atto di coraggio compiuto, o l'attestato ufficiale di benemerenzza al valor di marina o l'attestato di pubblica benemerenzza al valor civile;
- d) abbiano ottenuto ricompensa per benemerenze verso la salute pubblica.

Qualora quel soldato soccombesse nel compiere l'azione meritevole del premio, od in conseguenza di essa, il premio stesso sarà devoluto a beneficio degli eredi legittimi.

Art. 5.

Fra più soldati che abbiano conseguito la stessa ricompensa, riceverà il premio quello che ha maggiore anzianità di servizio nel reggimento; a parità di questa condizione, quello che ha tenuto migliore condotta sotto le armi, e a parità di entrambe le condizioni predette, sarà preceduto al sorteggio.

Art. 6.

Nessun soldato potrà ricevere il premio più di una sola volta per la stessa ricompensa.

Art. 7.

Il premio che in un anno rimanga indistribuito sarà cummulato con quello dell'anno successivo, e così di anno in anno; allo scopo di potere poi distribuire due o più premi nel caso che in un anno vi fossero più soldati nelle condizioni previste dall'articolo 4.

Il comandante del reggimento è responsabile delle somme costituenti i premi non conferiti le quali dovranno essere depositate alla cassa postale di risparmio in libretto intestato al reggimento, con la precisa indicazione dello scopo cui sono destinate.

Art. 8.

Il premio sarà pagato il 15 settembre di ogni anno, ricorrenza del genetliaco di S. A. R. il Principe ereditario, con le rendite maturate al 1° luglio dell'anno stesso.

Perciò, non più tardi del 1° settembre, il comandante del reggimento dovrà inviare al Ministero della guerra, per la necessaria approvazione, la proposta motivata pel soldato da premiarsi.

In tale occasione, il predetto comandante invierà anche il conto riguardante la gestione finanziaria dell'ente.

Disposizioni transitorie.

Art. 9.

Alle spese per tasse e per la costituzione dell'ente sarà provveduto con le prime rendite della fondazione, riducendo all'uopo l'importo del premio nella prima distribuzione ed, ove sia necessario, ritardando congruamente la prima distribuzione stessa.

Visto: d'ordine di Sua Maestà
Il ministro della guerra

N. 573. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1 38, col quale la « *Fondazione MALVEZZI DE MEDICI* » viene devoluta col capitale di lire 13.100 nominali a favore del reggimento cavalligieri Monferrato, e ne è approvato il nuovo statuto organico. — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 29 luglio 1927. — Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 208 dell'8 settembre 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 febbraio 1913, n. 245, col quale venne eretta in ente morale la « *Fondazione MALVEZZI DE MEDICI* », costituita dal legato di lire 10.000 dal colonnello conte Giuseppe MALVEZZI DE MEDICI, marchese di Castelguelfo, con testamento olografo 7 agosto 1905, affinché ne fosse erogata la rendita colla concessione annuale di un premio ad un soldato del reggimento cavalleggeri Umberto I (23^a), che durante il servizio effettivo prestato nello stesso reggimento avesse compiuto un atto di coraggio;

Riconosciuta la opportunità che la « *Fondazione MALVEZZI DE MEDICI* » venga devoluta a favore del reggimento cavalleggeri Monferrato, siccome quello il quale, in seguito alla soppressione del reggimento cavalleggeri Umberto I (23^a), ha assorbito il nucleo principale del disciolto corpo, e che sia approvato un nuovo statuto organico della detta Fondazione, che renda sempre possibile l'annuale erogazione della rendita;

Costatato che il capitale della predetta fondazione è attualmente di lire tredicimilacento (L. 13.100) in titoli di rendita di Stato 3.50 %;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, e il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente disposizioni per l'esecuzione della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione MALVEZZI DE MEDICI* », già eretta in ente morale con R. decreto 23 febbraio 1913, n. 245 e destinata a favore del reggimento cavalleggeri Umberto I (23^a), viene devoluta col capitale di lire tredicimilacento nominali, in titoli di rendita 3.50 %, a favore del reggimento cavalleggeri Monferrato.

Art. 2.

E' approvato il nuovo statuto organico della detta Fondazione, formato di n. 8 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 29 luglio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

**Statuto organico della « Fondazione Malvezzi De Medici »
a favore del reggimento cavallégeri di Monferrato**

Art. 1.

Assume il nome di « *Fondazione MALVEZZI DE MEDICI* », quella costituita col legato disposto dal colonnello di cavalleria conte Giuseppe MALVEZZI DE MEDICI, marchese di Castelguelfo, con testamento olografo 7 agosto 1905, depositato il 30 dicembre 1911 in atti dal notaio dottor Alfredo Calandrelli di Bologna.

Detta fondazione, inizialmente destinata, giusta gli intendimenti del testatore, a favore del reggimento cavallégeri Umberto I (23°) viene devoluta a favore del reggimento cavallégeri di Monferrato, siccome quelló che ha assorbito il nucleo principale del reggimento cavallégeri Umberto I (23°), disciolto.

Art. 2.

L'attività dell'Ente è costituita dal capitale di lire tredicimilacento nominali, in cartelle di rendita 3.50 %, convertite in certificati di rendita nominativi intestati « *Fondazione MALVEZZI DE MEDICI* » e depositati presso il comando del reggimento cavallégeri di Monferrato.

Art. 3.

L'amministrazione dell'Ente è affidata al comandante del predetto reggimento.

Art. 4.

La rendita annua della Fondazione sarà devoluta in premio — a giudizio del comandante del reggimento — ad un soldato ad esso appartenente, scelto in ordine di preferenza fra quelli i quali, durante il servizio effettivo prestato al corpo, siano venuti a trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano conseguito una medaglia al valor militare o al valor di marina;

b) abbiano conseguito una medaglia al valor civile;

c) abbiano ottenuto un encomio solenne per un atto di coraggio compiuto, o un attestato ufficiale di benemerenzza al valor di marina, o un attestato di benemerenzza al valor civile;

d) abbiano ottenuto una ricompensa per benemerenzza verso la salute pubblica.

Qualora il soldato, a cui favore sussista una delle suindicate condizioni, venga a decedere nel compiere l'azione meritevole di premio od in conseguenza di essa, il premio stesso sarà devoluto a beneficio degli eredi legittimi.

Art. 5.

Fra più soldati i quali abbiano conseguito la stessa ricompensa riceverà il premio quello che ha maggiore anzianità di servizio nel reggimento; a parità di questa condizione, quello il quale ha tenuto migliore condotta alle armi; a parità di entrambe le condizioni predette, sarà proceduto al sorteggio.

Art. 6.

Qualora il premio annuale di cui al precedente art. 4 non venisse assegnato perchè nessun soldato è venuto a trovarsi in alcuna delle condizioni stabilite nello stesso articolo, la rendita della fondazione, divisa in 4 parti eguali, sarà devoluta, a giudizio del comandante del reggimento, previo parere dei Comandanti di squadrone, a favore di altrettanti soldati, i quali si siano distinti durante l'anno per condotta e per alto spirito militare e versino in condizioni di bisogno.

Art. 7.

Il conferimento dei premi di cui ai precedenti articoli 4 e 6 sarà effettuato nella ricorrenza del genetliaco di S. A. R. il Principe Ereditario.

Art. 8.

Annualmente sarà inviato al Ministero della guerra il rendiconto finanziario relativo alla gestione della Fondazione.

Il Ministro: MUSSOLINI.

Circolare N. 364. — FONDAZIONI. — R. decreto n. 858, con il quale la «Fondazione La Vittoria», costituita con il capitale nominale di lire 4900 e destinata a favore delle famiglie bisognose dei militari di truppa del reggimento Cavallegeri di Monferrato e del disciolto reggimento Cavallegeri Umberto I, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto. (Direzione generale personali civili e affari generali). — 14 marzo 1929 - Anno VII. — (*Gazzetta ufficiale* n. 132 del 7 giugno 1929 - Anno VII).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Accertata l'esistenza presso il Comando del reggimento cavallegeri di Monferrato di un fondo di lire 4900 nominali — parte in titoli di consolidato 5 % e parte in titoli del prestito del Littorio — derivante da elargizioni pervenute al detto reggimento e al disciolto cavallegeri Umberto I e integrato da un'offerta fatta ai cavallegeri di Monferrato dal tenente di complemento BRUNER MURATTI Giuseppe;

Riconosciuta l'opportunità di costituire con detto fondo apposita fondazione da denominarsi «Fondazione LA VITTORIA», e da destinarsi a favore delle famiglie bisognose dei militari di truppa dei suindicati reggimenti, caduti nella guerra italo-austriaca;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1087;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della detta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La «Fondazione LA VITTORIA», costituita con il capitale nominale di lire 4900 e destinata a favore delle famiglie bisognose dei militari di truppa del reggimento caval-

leggeri di Monferrato e del disciolto reggimento cavalleggeri Umberto I, caduti nella guerra italo-austriaca, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto della detta Fondazione, composto di numero sei articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto della « Fondazione La Vittoria ».

Art. 1.

La « *Fondazione LA VITTORIA* » è costituita con il fondo di lire 4900 nominali derivanti da elargizioni pervenute al Reggimento cavalleggeri di Monferrato e al disciolto cavalleggeri Umberto I ed integrate da un'offerta fatta dal tenente di complemento BRUNER MURATTI Giuseppe.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale nominale di lire 4900 — di cui lire 2500 in cartelle di consolidato 5 % e lire 2400 in cartelle del Prestito del Littorio — da convertirsi in un certificato di rendita nominativa, intestato alla « *Fondazione LA VITTORIA* », che dovrà essere depositato presso la cassa del reggimento cavalleggeri di Monferrato.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata ad una commissione composta del Comandante del reggimento cavalleggeri di Monferrato e di due ufficiali del reggimento stesso, designati dal comandante.

Art. 4.

Con la rendita annua del capitale di cui al precedente art. 2 saranno elargiti 4 premi uguali alle famiglie bisognose dei militari di truppa del reggimento cavalleggeri di Monferrato e del disciolto reggimento cavalleggeri Umberto I caduti nella guerra italo-austriaca.

Venuta meno la possibilità di concedere premi alle famiglie indicate nel precedente comma, la rendita annua sarà ripartita in due o quattro premi di uguale entità, da conferirsi ad altrettanti militari di truppa del reggimento cavalleggeri di Monferrato, che, a giudizio della Commissione amministratrice della Fondazione, ne siano ritenuti meritevoli perchè distintisi durante l'anno in modo particolare nell'adempimento dei loro doveri militari.

Art. 5.

Il conferimento dei premi sarà effettuato il 20 maggio, ricorrenza della festa del reggimento cavalleggeri di Monferrato.

Art. 6.

Entro il 30 giugno di ogni anno, sarà trasmesso dal Comandante del reggimento cavalleggeri di Monferrato al Ministero della guerra il rendiconto della Fondazione relativo all'esercizio scaduto.

Roma, li 14 marzo 1929 - Anno VII

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:

MUSSOLINI.